

Informativa per la clientela di studio

N. 94 del 10.07.2013

*Ai gentili Clienti
Loro sedi*

OGGETTO: Bonus 50% e 65% – le novità degli emendamenti al D.L. 63/2013

Lo scorso 3 luglio 2013 il Senato ha approvato la prima tappa per la conversione in legge del Decreto n.63/2013, il c.d. Decreto sull'efficienza energetica varato dal Governo Letta all'inizio di giugno 2013. Ora il testo passa all'esame della Camera.

Tra le novità più rilevanti si evidenzia il fatto che:

- *anche **l'acquisto di condizionatori a pompa di calore** rientrano tra le spese detraibili al 65% (bonus sull'efficienza energetica);*
- *e **l'acquisto di elettrodomestici classe A+ installati in immobili oggetto di ristrutturazione** diventa detraibile al 50%;*
- *nonché l'inclusione degli **interventi di consolidamento antisismico** nel novero di quelli incentivabili.*

Condizionatori a pompa di calore

Dopo una serie di modifiche approvate nella discussione delle commissioni riunite Finanze e Industria, un emendamento del Governo **riporta le "pompe di calore" nel perimetro di copertura dell'eco-bonus del 65%.**

L'articolo 14 del decreto legge 63/2013, che inizialmente prevedeva l'esclusione, ora fa rientrare anche i condizionatori a pompa di calore negli sgravi, dopo che la Commissione Bilancio ha dato il via libera alla necessaria copertura.

Rientrano a pieno titolo, dunque, tra le spese sul risparmio energetico, agevolabili al 65% fino al 31 dicembre 2013, gli interventi di "sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia" e di "sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria". Attenzione però al fatto che l'estensione del bonus a questi beni si inserisce nella

conversione in legge del decreto 63/2013, già in vigore dallo scorso 6 giugno. **La modifica sarà quindi operativa solo dalla data di entrata in vigore della legge di conversione.**

L'agevolazione è del 55% per i pagamenti effettuati fino al 30 giugno 2013 e sarà del 65% per i bonifici effettuati dalla data di entrata in vigore della legge di conversione e fino al 31 dicembre 2013.

Grandi elettrodomestici

Un altro emendamento approvato dal Senato, che va a modificare l'art.16 comma 2 del D.L. 63/2013, consente di **includere nel bonus ristrutturazioni del 50%** anche *"i grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione"*.

Tale beneficio si esplica in una **detrazione pari al 50% delle spese documentate** per l'acquisto di mobili, fino a un esborso massimo di 10.000 euro, e va divisa in **dieci rate annuali**.

Lo sconto annuo dall'imposta lorda, quindi, può arrivare **fino a 500 euro**, con uno sconto massimo di **5.000 euro** nel decennio.

Per ottenere il bonus sui mobili, il contribuente deve:

- **beneficiare della detrazione del 50% sul recupero edilizio;**
- e **l'acquisto** deve essere **finalizzato all'arredo dell'immobile** oggetto di ristrutturazione.

La spesa massima di 10.000 euro imponibile è da considerarsi aggiuntiva rispetto al limite dei 96.000 euro per immobile, previsti per le opere di ristrutturazione immobiliare. Il limite di spesa di 10.000 euro dovrà bastare sia per i mobili sia per gli elettrodomestici.

NOTA BENE - Si ricorda che non possono ottenere la detrazione coloro che **rinnovano solo l'arredamento**, senza ulteriori interventi ovvero acquistano i mobili per arredare un'abitazione di nuova costruzione.

In particolare, la detrazione Irpef del 50% per i grandi elettrodomestici (frigoriferi, congelatori, lavatrici, lavastoviglie, ecc.), finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione **scatterà esclusivamente per i pagamenti che verranno effettuati dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto.** Quest'ultimo è in vigore dal 6 giugno 2013 e tutte le modifiche che verranno approvate durante la sua conversione in legge non avranno efficacia retroattiva.

Bonifico obbligatorio

L'Agenzia delle Entrate ha comunicato che i pagamenti relativi agli acquisti di elettrodomestici e mobilio devono essere effettuati con **bonifici bancari o postali con le medesime modalità già previste per i pagamenti dei lavori di ristrutturazione fiscalmente agevolati**. Quindi, nei bonifici dovranno essere indicati:

- la causale del versamento attualmente utilizzata dalle banche e da Poste Italiane SPA per i bonifici relativi ai lavori di ristrutturazione fiscalmente agevolati (articolo 16-bis, Tuir);
- il codice fiscale del beneficiario della detrazione;
- e il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.

Si tratta di una condizione non prevista dall'articolo 16, comma 2, del D.L. 63/2013, che dopo 28 giorni dall'entrata in vigore del bonus mobili, piazza chi ha pagato fino a ieri con assegno, bancomat, carta di credito o in contanti (fino a 999,99 euro).

Va detto che anche se questo metodo di pagamento può essere giustificato (anche normativamente) per le ristrutturazioni edilizie o per gli interventi sul risparmio energetico (dove i pagamenti avvengono online o agli sportelli bancari o postali, durante o alla fine dei lavori), **il bonifico non è molto agevole per l'acquisto dei mobili, magari con montaggio fai da te, dove si paga spesso alle casse**. Normalmente viene richiesto il pagamento immediato anche per l'acquisto dei grandi elettrodomestici (frigoriferi, congelatori, lavatrici, lavastoviglie, ecc.).

Interventi antisismici

Anche gli interventi per "il **miglioramento antisismico**" rientreranno tra quelli agevolabili, oltre alle **spese per la prevenzione antisismica** (agevolabile al 65%). Tra le altre misure approvate in commissione compare l'attestato di prestazione energetica, che dovrà essere rilasciato per gli edifici o le unità immobiliari costruiti, venduti o locati. Nel caso di nuovo edificio, l'attestato è prodotto a cura del costruttore, sia in veste di committente o come esecutore in proprio. Negli edifici esistenti l'attestato è onere del proprietario dell'immobile.

Distinti saluti

Lo Studio ringrazia per l'attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro interesse.....✍